

REGOLAMENTO

DELLA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

TITOLO IV

L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 26

Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 27

Sospensione annuale

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 47 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

Art. 28

Competizioni agonistiche obbligatorie

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega sono:

- ~ Campionato di Serie A;
- ~ Campionato di Serie B;
- ~ Coppa Italia;
- ~ Supercoppa di Lega;
- ~ Campionato "Primavera";
- ~ Coppa Italia "Primavera";
- ~ Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea della Lega nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F.

2. L'ordinamento dei Campionati di Serie A e di Serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 49 e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Art. 29

Gare ufficiali

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato e di qualificazione di Serie A e B;
 - b) di Coppa Italia;
 - c) di Supercoppa di Lega.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni indette dalla Lega ai sensi del precedente articolo.

Art. 30

Quota percentuale di partecipazione sugli incassi

1. Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere in contanti alla società ospitata, al termine dell'incontro, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso. La quota, che deve comunque coprire le spese di trasferta e quelle di soggiorno nella misura forfetaria stabilita annualmente dal Consiglio di Lega, deve essere calcolata sull'incasso lordo depurato delle imposte e tasse erariali e delle quote previste dagli artt. 19, lettera d), e 21 delle presenti norme.
2. La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata viene fissata per ogni Campionato dal Consiglio di Lega. La quota deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, nonché sulle tessere e sui biglietti omaggio distribuiti dalla società ospitante, secondo le modalità previste dalle presenti norme.
3. Il borderò d'incasso deve essere compilato durante lo svolgimento della gara in presenza del rappresentante della società ospitata che deve apporvi il proprio visto.
4. Una copia del borderò deve essere consegnata alla società ospitata unitamente all'importo della quota percentuale di cui al precedente comma 1.
5. Altra copia del borderò, vistata come prescritto al precedente comma 3, deve essere inviata dalla società ospitante a mezzo di lettera raccomandata alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, unitamente all'importo delle quote indicate al precedente comma 1.
6. La violazione delle disposizioni dei precedenti commi 3, 4 e 5 comportano il deferimento della società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 31

Rimborso spese per gare effettuate in campo neutro

1. La società che ha subito la squalifica del proprio campo di giuoco deve corrispondere, come minimo, alla società ospitata su altro campo la quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.
2. Ove nel Campionato precedente la società ospitante abbia militato in serie inferiore, la quota percentuale di partecipazione sull'incasso è determinata in base alla media delle quote percentuali di partecipazione sull'incasso corrisposte per le prime cinque partite disputate sul proprio campo nel Campionato in corso.
3. La società ospitante è tenuta a rimborsare anche le eventuali maggiori spese di trasferta che, per effetto dello spostamento della gara, la società ospitata sostiene. L'entità del rimborso è stabilita annualmente dalla Lega in misura forfetaria.

Art. 32

Rimborso spese per gare non effettuate o sospese

1. Per le gare di Campionato di Serie A e B sospese prima dell'inizio del secondo tempo o che non possano svolgersi nei giorni stabiliti a causa dell'assenza dell'arbitro o per impraticabilità del campo, ovvero per altra causa di forza maggiore, la Lega è tenuta a rimborsare alla società ospitata le spese di trasferta e soggiorno previste dall'art. 30 comma 1. Tale rimborso non è dovuto ove la gara si svolga ugualmente in forma amichevole, per accordo fra le società interessate sulla ripartizione dell'incasso.
2. Ove la società ospitante rinunci alla disputa della gara, deve corrispondere alla società ospitata la quota di percentuale di partecipazione sull'incasso risultante dalla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.
3. Ove nel Campionato precedente la società ospitante abbia militato in serie inferiore la quota percentuale di partecipazione sull'incasso è determinata in base alla media delle quote percentuali di partecipazione sull'incasso corrisposte per le prime cinque partite disputate sul proprio campo nel Campionato in corso.
4. Ove la rinuncia venga comunicata dalla società ospitante entro il termine stabilito dall'art. 37, comma 1, delle presenti norme, il calcolo della quota percentuale di partecipazione sull'incasso deve essere effettuato senza tenere conto delle eventuali maggiorazioni necessarie a coprire le spese di trasferta.
5. Ove la rinuncia venga comunicata dalla società ospitata, questa è tenuta a corrispondere alla società ospitante un indennizzo pari all'80% della media degli incassi netti effettuati dall'inizio del Campionato e se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, della media degli incassi del precedente Campionato. Al fine del calcolo, si applica il disposto del presente articolo. L'indennizzo è elevato dall'80 % all'85 % nel caso in cui la rinuncia non venga comunicata entro il termine stabilito dall'art. 37 comma 1; termine utile per evitare alla società ospitante le spese di organizzazione della gara.
6. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, l'indennizzo dovuto dalla società che rinuncia alla disputa di gara amichevole o di Coppa Italia.
7. Le quote di partecipazione e gli indennizzi previsti negli artt. 30, 31 e nel presente articolo sono, in caso di inadempimento da parte della società obbligata, corrisposti, con diritto di regresso, dalla Lega.

Art. 33

Disposizioni organizzative per le gare di cui all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega.

Art. 34

Calendari delle competizioni ufficiali

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente della Lega l'anticipazione al sabato delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno dei quarti di finale delle competizioni U.E.F.A., le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. E' in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.
4. La richiesta della società interessata deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente della Lega dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 35

Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
 - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
2. Per le gare non terminate nel caso la sospensione definitiva sia avvenuta prima del termine del primo tempo, le due Società hanno facoltà di accordarsi per recuperare la gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega. Negli altri casi o in caso di mancato accordo fra le due Società, il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero delle gare, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
3. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
4. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al rimborso dei biglietti venduti per la gara sospesa o non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata ed alla Lega, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
5. In caso di sospensione delle gare dopo l'inizio del secondo tempo, le tessere di abbonamento non sono valide per la gara di recupero.

6. Il Comitato di Presidenza della Lega può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgano a porte chiuse.

7. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato di Presidenza della Lega provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro comune.

Art. 36

Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi l'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle presenti norme.

2. Il Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

3. Il Consiglio di Lega può, nella ricorrenza dei presupposti indicati nel comma precedente, ridurre in tutto o in parte gli indennizzi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 32.

Art. 37

Rinunzia e ritiro da gare

1. La società che rinunzia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.

2. La rinunzia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta, oltre al pagamento degli indennizzi stabiliti e dell'ammenda prevista, l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Art. 38

Tornei organizzati dalle società

1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.

2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.

3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.

4. Le società di Serie A e B che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.

5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite intermediari o tesserati, comunque operanti a fine di lucro.

6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia delle società.

Art. 39

Gare amichevoli, gare di allenamento

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli, indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia.
5. Le società in trasferta per gare di campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della società ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km., calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di campionato o di Coppa Italia.
6. Le società associate alla Lega non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 40

Gare con squadre estere, gare all'estero

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega. Questa provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
2. Le società, che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.

4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 41

Squadre rappresentative

1. La Lega promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite dal Consiglio di Lega, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative di Lega a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 42

Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

Art. 43

Assicurazione per gli stadi

1. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio di Lega fissa annualmente i massimali di polizza.

Art. 44

I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzatura dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché alle seguenti disposizioni.
2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.
6. I terreni di giuoco, rigorosamente in erba naturale, devono avere le dimensioni di m. 105x68. È ammesso un ridimensionamento del lato corto sino ad una larghezza minima di m. 65 per i soli casi di comprovate difficoltà tecniche dell'impianto. La superficie dei terreni di giuoco deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi, per lo smaltimento delle acque superficiali.
7. È fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campi di giuoco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a ventiquattro ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.
8. I recinti di giuoco devono essere protetti dal pubblico da separatori verticali dell'altezza minima di metri 2,20 o da altro sistema ritenuto idoneo dalla Lega.
9. Le protezioni, così come ogni altro ostacolo di tipo fisso, devono essere poste ad una distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.
10. L'accesso allo stadio dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.
11. I campi di giuoco devono essere muniti di spogliatoi separati per ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra, nonché di distinti locali appositamente attrezzati, secondo le norme prescritte dalla Lega, per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping.
12. Ai bordi dei terreni di giuoco, alla distanza minima di m. 2,00 dalle linee laterali, devono essere installate due panchine, una per ciascuna squadra, sulle quali sono tenute a prendere posto le persone ammesse nel recinto di giuoco. Le panchine devono essere allocate ed avere le caratteristiche stabilite dalla Lega.
13. I campi di giuoco devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi meteorologici ed ambientali, si svolgano, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale. Il valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni deve

essere di 500 lux con rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale compreso tra 1 e 2. Tale valore deve essere mantenuto anche in caso di mancanza di corrente di rete, per mezzo di un idoneo impianto d'emergenza.

14. È fatto obbligo alle Società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati; nonché di due o più ambulanze, secondo le particolari disposizioni della Lega, completamente attrezzate, all'interno dello stadio. Le ambulanze devono essere a disposizione dal momento dell'apertura dei cancelli dello stadio e fino ad un'ora dopo la conclusione della gara.

15. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.

16. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 45

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dalla Lega per la stagione sportiva in corso;
- b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
- c) un massaggiatore tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.

2. Deve essere altresì presente nel recinto di giuoco il dirigente addetto all'arbitro, designato dalla società ospitante, debitamente munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

3. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatorio per le gare di campionato e tornei minori, organizzati dalla Lega.

4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco per ciascuna delle due società:

- a) un allenatore tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulla rispettiva panchina. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.

6. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.

7. Devono essere presenti nel recinto di giuoco i barellieri e possono accedervi i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici ed i teleoperatori autorizzati dalla società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Art. 46

Disposizioni transitorie

1. I criteri di ripartizione, approvati con delibera definitiva dall'assemblea del 19 marzo 1999, hanno durata dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2005, cessando di avere vigore da tale ultimo giorno. Il presente articolo 46 ed i criteri di ripartizione non sono modificabili e sono irrevocabili fino al 30 giugno 2005.
2. Senza pregiudizio dell'effettiva titolarità dei diritti in capo alle società organizzatrici ospitanti, la Lega Nazionale Professionisti, dall'anno anteriore alla scadenza del predetto periodo, potrà all'ordine del giorno di proprie assemblee l'esame di soluzioni idonee a proseguire, dopo il 30 giugno 2005, con metodi analoghi o simili, il perseguimento dei principi e dei fini di cui sopra.
3. Qualora non si raggiungano tali soluzioni i criteri di ripartizione si intendono prorogati per un triennio.
4. Alle ripartizioni così previste provvede, ogni anno, per il predetto periodo di durata, il Consiglio di Lega

Art. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C..
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento in materia amministrativa ed agonistica, ed ogni altra disposizione della Lega sono stabilite dal Consiglio di Lega, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.